

I TEMI: COVID-19 : INPS, MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

01. NOZIONE

Un decreto complesso e lungo come quello denominato **Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34)** provoca naturali interrogativi e richieste di chiarimenti.

L'**INPS** con propria articolata **Circolare n. 66 in data 29 maggio 2020** interviene per le *"Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga ad aprile dell'indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020."*

La circolare fornisce le istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito disposte del citato decreto e dalla conversione nella **Legge 24 aprile 2020 n. 27 del DL 17 marzo (cosiddetto cura Italia)**.

In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto della circolare per larga parte determinato dall'art. 84 del DL 34/2020.

02. QUADRO SINOTTICO DEL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE

<p>Liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell'indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020</p>	<p>Esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 27 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L'importo è pari a 600 euro ed è erogato dall'INPS.</p>	<p>Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
--	---	--

<p>Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO che hanno già fruito dell'indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020</p>	<p>Esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 28 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, l'erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L'importo è pari a 600 euro ed è erogato dall'INPS.</p>	<p>Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell'indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020</p>	<p>Esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l'erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L'importo è pari a 600 euro ed è erogato dall'INPS.</p>	<p>Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>Lavoratori agricoli che hanno già fruito dell'indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020</p>	<p>Esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l'erogazione dell'indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.</p> <p>La nuova disposizione fissa un nuovo importo pari a 500 euro per il mese di aprile, erogato dall'INPS.</p>	<p>Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>

<p>Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori dello spettacolo</p>	<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che hanno già fruito per il mese di marzo dell'indennità, una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto n devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente.</p>	<p>Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare</p>
<p>Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori dello spettacolo</p>	<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Nuova categoria che ai fini dell'accesso alla indennità introdotta deve presentare domanda all'INPS, indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto n devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente.</p>	<p>Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare</p>

03. MODALITA' DI EROGAZIONE AI SOGGETTI GIA' BENEFICIARI PER IL MESE DI MARZO 2020

I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione **e che hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda** ai fini della fruizione dell'indennità per il mese di aprile 2020.

L'indennità Covid-19 per la mensilità di aprile **sarà infatti erogata dall'INPS** secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono le seguenti:

- a) i lavoratori dello spettacolo in ultima posizione del quadro sinottico;
- b) i lavoratori di cui alle dette indennità del quadro che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, ora cumulabile con le indennità.

04. SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE PER IL MESE DI MARZO 2020

In virtù di apposita previsione coloro che non abbiano provveduto possono presentare la relativa **domanda per il mese di marzo entro e non oltre il 3 giugno 2020**.

A tale adempimento sono tenuti anche i lavoratori **che siano titolari di assegno ordinario di invalidità** che in ragione a questo status, non previsto nell'originario testo del D.L. n. 18 del 2020, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.

La domanda, qualora accolta, **conseguirà effetti** anche per le indennità del mese di aprile.

05. PROCEDURA PER PRESENTARE LE DOMANDE

I lavoratori che devono presentare domanda possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa "INDENNITA' COVID-19" presente sul sito internet dell'INPS.

Si ricorda che le indennità **non sono tra loro cumulabili**, così come non sono cumulabili con le indennità per i lavoratori domestici o con le indennità da reddito di ultima istanza o con quelle previste per i lavoratori sportivi.